



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MALAN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2011**

Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di taluni enti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 luglio 1982, n. 441, introdusse norme per la trasparenza di redditi e patrimoni di membri di Governo, parlamentari e determinati pubblici dirigenti. I parlamentari adempiono regolarmente a questo obbligo. Recentemente, Senato e Camera hanno introdotto, su base volontaria, la pubblicazione sul sito *internet*, delle dichiarazioni di redditi e patrimoni.

Per quanto riguarda i dirigenti, il bollettino che ne riporta le dichiarazioni è consultabile solo su base cartacea e solo presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dalla lettura del bollettino emerge peraltro che molti dirigenti non presentano alcuna dichiarazione, che molte dichiarazioni sono estremamente generiche, che da molte altre emergono notevoli anomalie, come quelle di titolari di redditi di parecchie centinaia di migliaia di euro all'anno che non de-

nunciano il possesso né di un immobile, né di un autoveicolo.

Con la lettera *a)* dell'articolo 1 si impone un minimo di dettaglio nel dichiarare il patrimonio, sia per le cariche elettive sia per gli altri soggetti, dando sommariamente conto delle modalità di acquisizione dei beni in possesso e sull'origine delle risorse con le quali sono stati acquisiti, e dichiarando anche i beni che si hanno a disposizione.

Con la lettera *c)* si estende l'obbligo di dichiarazione ad altri soggetti, esentati dalla legge vigente, anche perché nel frattempo molto è cambiato nella pubblica amministrazione.

Con le lettere *b)* e *d)* si inseriscono sanzioni per gli inadempienti, consistenti nel dimezzamento dei compensi.

Si tratta quindi di un adeguamento della legge vigente, molto avanzata per i tempi in cui fu approvata.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) una dichiarazione concernente i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri su cui godono di diritti reali ovvero che hanno a disposizione; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; tale dichiarazione deve contenere una valutazione sommaria dei beni dichiarati e specificare l'origine delle risorse con le quali sono stati acquisiti; per i beni a disposizione e non di proprietà deve essere indicato il proprietario o la persona o società che li mette a disposizione»;

*b)* all'articolo 7, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, e fino alla cessazione dell'inadempienza, l'indennità è dimezzata.»;

*c)* all'articolo 12, primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) ai dirigenti, ai consulenti e ai dipendenti della pubblica amministrazione e degli enti ed istituti di cui ai numeri da 1) a 5) che percepiscono dall'amministrazione di appartenenza una somma pari o superiore alla metà dell'indennità parlamentare.»;

d) all'articolo 14, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Decorsi inutilmente quindici giorni dalla diffida di cui al primo comma, e fino alla cessazione dell'inadempienza, gli emolumenti relativi alla carica ricoperta di cui al citato articolo sono dimezzati».